



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 72/2025/SRCPIE/PASP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario - relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, comma 166, Legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO in particolare l'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 Legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 21 marzo 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione in pari data al n. 1959, con la quale il Comune di Roccavione (CN) ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 24 febbraio 2025, avente ad oggetto l'approvazione dell'adesione del comune medesimo all'Azienda Turistica locale del Cuneese;

VISTA l'ordinanza n. 20/Agg del 18 aprile 2025, con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio, autorizzando il collegamento da remoto dei magistrati partecipanti, mediante l'applicativo informatico in uso presso la Corte dei conti;

UDITO il Relatore, Primo Referendario dott. Diego Maria POGGI;

RITENUTO IN FATTO

Con comunicazione del 21 marzo 2025, il Comune di Roccavione (CN) ha trasmesso a questa Corte la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 24 febbraio 2025, avente ad oggetto: "adesione all'Azienda turistica locale del Cuneese".

Al riguardo, nella citata delibera si premette che il Comune di Roccavione *"vuole sostenere attività atte a soddisfare le esigenze di chi vive o transita sul nostro territorio ed incentivare e affiancare i soggetti che sul territorio, svolgono attività turistica espletando con regolarità le proprie funzioni"*, e si dà atto che la locale ATL con sede in Cuneo Via C. Pascal n. 7, secondo le previsioni del proprio Statuto *"contribuisce a promuovere una cultura di accoglienza e ospitalità turistica, oltre che a valorizzare le risorse turistiche del territorio tramite l'organizzazione di attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica, in collaborazione sia di soggetti pubblici che privati"*.

Nello specifico, alla fine dell'anno solare 2024 il comune avrebbe manifestato la volontà di aderire alla citata ATL, costituita nella forma di società consortile a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 2615ter c.c., mediante l'acquisto di n. 1 quota per l'importo di euro 532,57, e che la stessa, nell'assemblea consortile del 14 gennaio 2025, ne avrebbe accolto la richiesta, indicando la data del 3 marzo 2025 per il versamento della quota.

Con votazione unanime, il consiglio ha quindi approvato l'adesione, dichiarando contestualmente la delibera immediatamente eseguibile.

In data 18 aprile 2025, la Sezione ha peraltro potuto verificare, mediante estrazione di apposita visura CCIAA, come la compagine dei soci consortili dell'ATL del Cuneese comprenda già il Comune di Roccavione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Per effetto delle modifiche apportate ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del T.U.S.P. l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere inviato dalle amministrazioni pubbliche all'Autorità garante della concorrenza del mercato e alla Corte dei Conti, la quale è chiamata ad esprimersi, entro sessanta giorni, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Si tratta di una modifica che innova profondamente il regime preesistente che prevedeva l'invio dell'atto deliberativo alla Corte dei conti solo "a fini conoscitivi".

Con la deliberazione n. 16 del 3 novembre 2022 risolutiva di questione di massima, le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti si sono occupate di definire la natura di tale nuova funzione, chiarendo come il parere previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 *"postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*.

Occorre quindi preliminarmente verificare se l'adesione di un comune a una azienda turistica locale, disciplinata dalla normativa di settore, rientri o meno nel perimetro del controllo.

Sul punto è doveroso premettere che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, la materia del "turismo" risulta non prevista nell'elenco delle materie di legislazione esclusiva statale, né in quello delle materie di legislazione concorrente; ne consegue, come rilevato da ampia dottrina, che la disciplina del turismo è oggi divenuta materia di legislazione esclusiva regionale.

La Regione Piemonte ha da ultimo disciplinato il settore con propria legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 recante *"Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte"*; l'articolato normativo in questione conferisce un ruolo preminente di coordinamento e programmazione in capo all'amministrazione regionale, conferendo ad altri enti, tra cui i comuni, l'attitudine a partecipare alle attività di programmazione, a costituire ed acquisire quote nella società

consortile turistica regionale e nelle ATL, nonché a *“partecipare alle attività di accoglienza, informazione e promozione turistica locale”*.

Gli articoli da 8 a 15 disciplinano le *“agenzie di accoglienza e promozione turistica locale”*, la cui costituzione è promossa, ai sensi del citato articolo 8, allo scopo di *“valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti”*.

L'articolo 9 definisce le attività delle ATL come di interesse generale, enumerandole, mentre il successivo articolo 10, al comma 1, ne promuove l'organizzazione *“secondo principi e criteri di economicità, efficacia ed omogeneità, con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa”*, e al comma 2 ne stabilisce la forma di società consortile ex articolo 2615 *ter* c.c., precisando che le stesse *“hanno capitale prevalentemente pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile ed esercitano le attività di cui all'articolo 9 per l'ambito territoriale di riferimento”*.

I successivi articoli 13 e 14, dopo aver sancito la possibilità che una ATL possa costituirsi anche per più ambiti territoriali di riferimento, individua nove di essi, tra cui l'Ambito 6 *“comuni delle Langhe e del Roero”* e l'Ambito 7, comprendente il territorio dei *“comuni della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito 6”*. Orbene, l'ATL del cuneese è appunto costituita per il solo ambito 7.

All'interno di tale ambito è tuttavia pacifico che, ai fini dell'organizzazione, promozione e sostegno delle attività turistiche, l'adesione dell'ATL si presenta, per i comuni dell'ambito, come facoltativa e non obbligatoria; ne consegue che l'acquisto di una partecipazione in una agenzia turistica locale, seppure vincolata quanto al territorio di riferimento (giacché è precluso a un comune di aderire a una ATL di un ambito territoriale a cui l'ente municipale sia estraneo), non si configura come obbligatoria, potendo il comune procedere ad attività di promozione del proprio sviluppo territoriale anche autonomamente e senza aderire a una delle agenzie regionali.

Pertanto la scelta del Comune di Roccavione non può dirsi effettuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del TUSP, in conformità a espresse previsioni legislative ed è dunque soggetta agli oneri di motivazione previsti dalla legge, nonché al controllo di questa Corte come disciplinato dai commi 3 e 4; inoltre l'ATL del Cuneese è una società consortile a responsabilità limitata, rientrando tra le tipologie di società alle quali l'ente può partecipare, per cui risulta rispettato il vincolo tipologico di cui all'art. 3 del D. Lgs n. 175/2016.

Grava quindi sull'Amministrazione procedente l'onere di motivare in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano

della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, della maggiore o minore opportunità di optare per la gestione diretta o esternalizzata del servizio che si intende svolgere tramite la partecipazione, nonché *"della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*.

In punto di fatto va tuttavia osservato che l'adesione all'ATL risulta già perfezionata dal Comune di Roccavione, e pertanto ciò preclude a questa Sezione di pronunciare in ordine ai profili previsti dal comma 3 dell'articolo 5 TUSP, sulla scorta dei principi di diritto esplicitati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti che, con la pronuncia n. 16/2022 hanno, tra l'altro, affermato che *"Ove l'Amministrazione, sotto la propria responsabilità, abbia già proceduto alla stipula del negozio di costituzione societaria o di acquisto della partecipazione, la verifica della Corte dei conti prosegue nell'esercizio delle altre funzioni di controllo ad essa attribuite dall'ordinamento"*.

Va tuttavia evidenziato che il testo della disposizione innovata prevede, all'ultimo periodo del comma 3, che *"Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo (sessanta giorni dalla comunicazione alla Sezione regionale, ndr), l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"*, e che pertanto l'amministrazione, fatte salve ragioni oggettive di urgenza, debba attendere il decorso di tale termine prima di procedere.

La condotta dell'ente (come nel caso esaminato dalla Sezione con la pronuncia n. 182/2024) di fatto ha sottratto l'operazione *"ad un giudizio obbligatorio della Corte che avrebbe potuto mettere in evidenza l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per l'acquisizione della partecipazione"*.

Restano ferme le prerogative di controllo di questa Sezione sulle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni, previste dall'articolo 20 TUSP, e i controlli di legalità finanziaria, esercitati sugli enti locali ai sensi degli articoli 1, comma 166 e ss della Legge n. 266/2005 e dell'articolo 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Il Collegio ritiene comunque doveroso rammentare, anche sulla scorta di quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo della Campania (deliberazione n. 95/2024), che *"l'obbligo di contribuzione previsto dal comma 2 dell'art. 2615-ter c.c. tende a soddisfare le peculiari esigenze della mutualità consortile, che sovente richiede non tanto consistenti apporti a titolo di conferimento (con il rischio di una inutile immobilizzazione di ricchezza), quanto piuttosto contributi periodici e/o variabili per bilanciare, ad esempio, i costi fissi di gestione, ovvero in rapporto ai servizi resi alle singole imprese aderenti alla società consortile"*.

Del resto, l'avviso pubblicato sul sito dell'ATL in merito alle modalità di adesione, prevede che *"Le quote non sono annuali, ma è previsto dallo Statuto un "Moltiplicatore" che può essere applicato nella misura da una a cinque volte le quote possedute. ESEMPIO: Se per l'anno corrente, l'Assemblea dei Soci dell'A.T.L. del Cuneese ha stabilito il moltiplicatore nella misura di tre, la quota da versare, per chi ne possiede una (euro 532,57), sarà pari a euro 1.597,71"*.

Ne consegue che l'importo, per quanto modesto, richiesto per l'adesione alla compagine consortile, non vale di per sé solo a dimostrare la sostenibilità finanziaria dell'investimento.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

DICHIARA

il non luogo a deliberare sulla delibera n. 5 del 24 febbraio 2025 del Consiglio comunale del Comune di Roccavione, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 L. n. 118/2022;

RISERVA

ai successivi controlli previsti dalle Leggi, la compatibilità giuridica e finanziaria dell'adesione del comune all'agenzia di promozione e accoglienza turistica del Cuneese.

DISPONE

a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione al Comune di Roccavione.

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi in data 8 maggio 2025.

Il Relatore

Dott. Diego Maria POGGI

La Presidente

Dott.ssa Acheropita MONDERA

Depositato in Segreteria il **9 maggio 2025**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE